

DAL 1° APRILE 2010

PROSPETTO DELLE INDENNITÀ INTEGRATIVE GIORNALIERE DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI IN MALATTIA AMMESSE AL RIMBORSO DELLA CASSA EDILE

SETTIMANA LAVORATIVA DI 40 ORE						
	Indennità carenza per i primi 3 giorni			Indennità integrativa al giorno		
	1 Mal. fino a 6 giorni	2 Mal. superiore a 6 giorni	3 Mal. superiore a 12 giorni	4 dal 4° al 20°	5 dal 21° al 180°	6 dal 181° al 12° mese
Operaio IV livello	Vedi note	34,806	69,613	22,972	7,448	34,806
Operaio III livello O.S.	col. 1	32,980	65,960	21,766	7,057	32,980
Operaio II livello O.Q.	VALIDITA'	30,656	61,313	20,233	6,560	30,656
Operaio I livello O.C.	01/07/2009	27,627	55,254	18,233	5,912	27,627
Cust. senza allog.	AL	23,847	47,695	15,739	5,103	23,847
Cust. con allog.	30/06/2010	20,761	41,522	13,702	4,442	20,761

Col. 1 - La carenza, in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni, è erogata direttamente dall'Impresa all'operaio nella misura del 50% della retribuzione prevista dall'art. 24 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004:

L'erogazione sarà valida per un massimo di tre eventi morbosi nell'anno di sperimentazione (1 Luglio 2009 - 30 Giugno 2010). Per avere riconosciuto il rimborso dalla Cassa edile di quanto anticipato al lavoratore, le aziende dovranno presentare la relativa documentazione, di cui ai punti 3°, 3b e 3c del verbale del 26 aprile 1988, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia mensile. Nel caso di documentazione mancante o carente la Cassa Edile richiederà con raccomandata A/R, l'integrazione della stessa, la quale dovrà essere presentata dall'Azienda entro ulteriori 60 giorni pena la perdita del diritto al rimborso.

Col. 2 - Indennità di carenza dovuta per i primi tre giorni escluso i festivi, per malattia da 7 a 12 giorni.

Col. 3 - Indennità di carenza dovuta per i primi tre giorni escluso i festivi, per malattia da oltre 12 giorni.

Col. 4 - Indennità giornaliera per malattia dal 4° al 20° giorno.

Col. 5 - Indennità giornaliera per malattia dal 21° al 180° giorno.

Col. 6 - Indennità giornaliera per malattia dal 181° al Compimento del dodicesimo mese.

DAL 1° APRILE 2010

PROSPETTO DELLE INDENNITÀ INTEGRATIVE GIORNALIERE DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA PROFESSIONALE, AMMESSE AL RIMBORSO DELLA CASSA EDILE.

SETTIMANA LAVORATIVA DI 40 ORE		
Qualifica	1 dal 2° al 90°	2 dal 91° in poi
Operaio IV livello	16,289	3,132
Operaio III liv. O.S.	15,434	2,968
Operaio II liv. O.G.	14,347	2,759
Operaio I liv. O.C.	12,929	2,486
Cust. senza all.	11,160	2,146
Cust. con all.	9,716	1,868

Col. 1 - Indennità giornaliera per infortunio dal 2° al 90° giorno

Col. 2 - Indennità giornaliera per infortunio dal 91° giorno in poi

NOTE

Si precisa che a formare il minimo di 450 ore per avere diritto al rimborso totale si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della cassa integrazione guadagni.

Si rammenta che per avere diritto al rimborso l'impresa deve essere in regola anche con i versamenti degli accantonamenti, e contributi del periodo di paga per il quale si chiede il rimborso. (Acc. Prov. 26/4/88 paragr. 2).

Indicare sempre nelle distinte di versamento la qualifica, la data di assunzione, ore lavorate, ore di malattia, ore di infortunio.